



TRIBUNALE DI NOLA

Procedura OCC Ordine Dottori Commercialisti di Nola

Istante: Sig. Magliocca Stefano

Professionista nominati a svolgere i compiti di Gestori nel Procedimento di cui
sopra:

Dott. Amatucci Tommaso

Via Madonna delle Grazie n.58 80035 NOLA (NA)

- posta certificata: studioamatucci@pec.it;

- posta ordinaria: amatuccitommaso@libero.it;

Connessa all'istanza del debitore

per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata

(art. 268 e ss. D.lgs. 14/2019 e ss. mm.)

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel/Fax 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it Pec: studioamatucci@pec.it



1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Amatucci Tommaso Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Nola al n. 929/A, con studio in Via Madonna delle Grazie, 58 - 80035 NOLA (NA), PEC: **studioamatucci@pec.it**, [REDACTED]

Premesso che:

- Il sottoscritto è stato nominato gestore delle crisi dall'Organismo di Composizione della crisi ad assumere le funzioni, ai sensi dell'artt. 65 e 68 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, nella procedura di sovraindebitamento prot. 867/2025 depositata in data 18/11/2025 per il debitore sig. Magliocca Stefano, [REDACTED] C.F. MGLSFN72L24F839Y, rappresentato dall'avv. Giuseppe Tufano [REDACTED] del foro di Nola, con lo [REDACTED] [REDACTED]. Il sig. Magliocca è indebitata **per circa € 112.570,76**, al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore. Il debitore ha sottoposto agli scriventi la proposta liquidazione controllata ai sensi art. 268 e ss. D.lgs. 14/2019 e ss. mm.)

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente

- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società o un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado



degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Esponde quanto segue

Il sottoscritto, ricevuto l'incarico, ha notiziato l'agente della riscossione, gli uffici fiscali e gli enti locali competenti. Inoltre, anche incontrando il debitore, ha analizzato i documenti prodotti onde pervenire alla ricostruzione della situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché alla rilevazione delle cause dell'indebitamento alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni.

Tutto ciò premesso il sottoscritto gestore della crisi considerato lo scopo del presente incarico e gli obiettivi della relazione

deposita la presente relazione ex art. 269 c.2 - CCII, così composta incluse premessa e scopo dell'incarico:

- a) Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato, ex artt. 268 e ss., CCII
- b) Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione
- c) Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale
- d) Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- e) Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- f) L'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e le necessità finanziarie



- g) Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
- h) L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- i) Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione

Lo scrivente professionista ha verificato:

- ✓ la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- ✓ la presenza dei presupposti ex art. 2, lett. c), CCII e le cause del sovraindebitamento. Da tale analisi è emerso che:
 - ✓ il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - ✓ in relazione alla futura esdebitazione ex art. 280 CCII il debitore: a) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; b) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.
 - ✓ successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri, dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, lo stato di "crisi" e/o "insolvenza" del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII¹.

La presente relazione è stata redatta utilizzando la documentazione depositata agli atti rinvenuta nel fascicolo trasmesso dal ricorrente all'O.C.C. ed integrata nel corso della redazione della stessa, composta dalla proposta di liquidazione controllata come formulata dal ricorrente

Si è tenuto altresì conto delle motivazioni addotte dal sovraindebitato e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.



A tal proposito si fornisce in allegato copia della documentazione sopra elencata ed esaminata per la redazione del presente elaborato.

Il sottoscritto Gestore della Crisi (in seguito, per brevità, anche semplicemente definito Gestore) ha collaborato con il debitore e il Suo legale alla formulazione del piano.

Effettuata una prima disamina della documentazione, si è poi ottenuto i dati reddituali degli anni -2023-2024-2025 -, mediante consegna da parte del debitore, e si è inoltre acquisita la certificazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione in merito all'estratto di ruolo in capo al Sig. Magliocca Stefano

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, lo scrivente ha esaminato la documentazione prodotta dalla debitrice e le dichiarazioni fornite in sede di verbalizzazione e nella proposta trasmessa ai Gestori.

Il sottoscritto ha, inoltre, ricevuto dal debitore il Certificato di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Comune di Acerra.

Altresì, si è provveduto a richiedere l'accesso ai dati relativi al Sig. Magliocca Stefano presso:

2. DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le dichiarazioni dei redditi relative ai redditi percepiti per gli anni: **2022-2023-2024**

	TIPO DI DICHIARAZIONE	ANNO	REDDITO COMPLESSIVO
1	CERTIFICAZIONE UNICA	2022	22.541,64
2	CERTIFICAZIONE UNICA	2023	19.213,66
3	MODELLO 730	2024	40.448,00

Per quanto riguarda la posizione fiscale, dalla documentazione consegnata e dal riscontro ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), è stato possibile appurare le irregolarità per un debito totale di **€ 33.503,26**, che **poi sarà oggetto della prossima**



definizione agevolata .A tanto vanno aggiunti debiti di minore entità verso SCPA per canoni idrici per circa € 933,93 **SOGERT** per violazione codice della strada €902.73

BENI IMMOBILI

Dalle risultanze catastali si evidenzia cespiti in capo al sig. Magliocca Stefano

- **Quota 500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Acerra (Na) censito al catasto al foglio 35 particella 138 sub.10 - consistenza 7.5 vani mq classe 5 rendita 542,28 categoria catastale A2**

A tal proposito, va evidenziato l'immobile di proprietà è gravato da ben due ipoteche giudiziali (Condominio Generale Parco Elena e avv. Salvatore Pane, per le spese legali rispettivamente in primo -Trib Napoli, sent.9039/2014- e secondo grado -Corte di Appello di Napoli, sent 2795/2018- della sfortunata vertenza giudiziale di risarcimento del danno di cui infra) e aggredito da procedura Divisione endoesecutiva sezione Immobiliare civile n.r.g.5358/2023 nella Proc.esec.n.19/22del Tribunale di Nola, G.E. dott.ssa Valenti Mirian

BENI MOBILI

- 1) **Vespa Piaggio 125** _ Anno 01/08/1990 tg LI113976 valore da visura PRA € 100,00
- 2) **Audio A4 Tg BH985RZ** _Anno 16/08/1993 valore da visura PRA € 400,00
- 3) **Chevrolet Tg EH 979HJ** _ Anno 02/01/2006 valore da visura PRA € 500,00

CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il sig. Magliocca Stefano è in attesa di fruire della NASPI per il periodo di legge, laddove deve ricevere un TFR dal datore di lavoro per circa €6.000,00, oltre a crediti da lavoro non corrisposti che ha provveduto a richiedere allo stesso; TFR e crediti da lavoro che mette a disposizione della procedura nella misura di legge del quinto



DISPONIBILITA' LIQUIDA

Il sig. Magliocca Stefano alla data 31.12.2025 ha un conto corrente attivo [REDACTED]

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

Il sig. Magliocca si trova sovraindebitato non solo a causa del divorzio e della necessità di lavoro che lo ha portato ad accettare un posto di lavoro in trasferta, ma anche e soprattutto a causa di una lunga vertenza processuale che, nonostante numerosi danni e lesioni patite, lo ha visto soccombente in giudizio

Il deducente versa in situazione di sovraindebitamento, non potendo far fronte alle proprie obbligazioni col proprio patrimonio prontamente liquidabile; Ha lavorato come dipendente prima presso la ditta PA SERVICE SRL A S di Bolzano , c [REDACTED]

Che attualmente è in attesa di fruire della NASPI per il periodo di legge, laddove deve ricevere un TFR dal datore di lavoro per circa €6.000,00, oltre a crediti da lavoro non corrisposti che ha provveduto a richiedere allo stesso; TFR e crediti da lavoro che mette a disposizione della procedura nella misura di legge del quinto

La Massa una massa passiva ammontante per circa € 112.570,76,

Fabbisogno Familiare Autocertificato dal debitore”

Per potere individuare la quota di reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio il sottoscritto ha individuato il reddito mensile prodotto dal nucleo familiare per poi sottrarre quanto necessario al sostegno economico dello stesso. Per determinare il reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti due tabelle. Con la prima tabella viene rappresentato il fabbisogno familiare autocertificato dal ricorrente e riportante il dettaglio delle spese strettamente necessarie al mantenimento suo e dei suoi figli. In dettagli



Reddito Mensile NASPI non pignorabile	1.500,00
Spese vitto	330,00
Spese alloggio (ripartizione)	242,00
Spese alloggio figlia università (quota)	75,00
Spese (ordinarie) mantenimento figli	350,00
Spese Salute e vestiario	75,00
Quota Utenze varie	80,00
Tari	25,00
Spese Mantenimento Auto(RCA carburante etc)	230,00
Spese varie (mediche, cellulari etc.)	43,00
Totale	1.450,00
Totale residuo disponibile	50,00



La valutazione della congruità delle spese autocertificate dal debitore per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare (nel caso de quo, il mantenimento dei figli e il pagamento delle utenze della ex casa coniugale) è operabile sulla base dei possibili parametri applicabili (utilizzando a titolo indicativo i parametri di cui all'art. 283 CCII, tenuto conto di quanto contenuto all'art. 268, comma 4, CCII, ovvero dei dati ISTAT o ISEE). Applicando quale criterio per determinare quanto occorre al mantenimento del debitore quello derivante dal parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 ovvero "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159", Si ritiene il valore relativo alle spese di mantenimento coerente con la condizione particolare del Sig. Magliocca Secondo i recenti dati istat, prelevabili dal sito www.istat.it, è possibile ottenere la seguente tabella di spesa media delle famiglie italiane per tipologia, in particolare si è esaminata la categoria di "persona sola 35-64 anni"

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE		
	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più
SPESA MEDIANA MENSILE	1.554,84	1.715,15	1.396,69
SPESA MEDIA MENSILE	1.775,52	2.008,82	1.661,25
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	251,79	300,24	304,90
Non alimentare	1.523,74	1.708,57	1.356,34
Bevande alcoliche e tabacchi	41,88	44,74	19,09
Abbigliamento e calzature	96,55	81,75	41,33
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	636,00	792,77	789,27
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	-	25,88	12,38
<i>Affitti figurativi</i>	340,65	499,38	548,97
Mobili, articoli e servizi per la casa	67,61	72,40	90,92
Servizi sanitari e spese per la salute	40,20	73,20	97,08
Trasporti	197,90	224,14	82,64
Comunicazioni	41,62	42,06	36,01
Ricreazione, spettacoli e cultura	99,91	99,89	53,37
Istruzione	10,05	4,47	0,46
Servizi ricettivi e di ristorazione	166,13	129,92	43,98
Altri beni e servizi*	125,88	143,23	102,19
p. r. = persona di riferimento della famiglia.			
* Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.			
- Dato statisticamente non significativo.			



**4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE
NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI
DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Il sig. Magliocca Stefano in sede di verbalizzazione ha presentato una relazione con la quale descrive le cause. Il sig. Magliocca si trova sovraindebitato non solo a causa del divorzio e della necessità di lavoro che lo ha portato ad accettare un posto di lavoro in trasferta, ma anche e soprattutto a causa di una lunga vertenza processuale che, nonostante numerosi danni e lesioni patite, e nonostante rimborso delle spese per lesioni patite ricevuto in via stragiudiziale preventiva, lo ha visto soccombente in giudizio sia di primo grado (Trib Napoli, sent 9039/2014, r.g.7682/2010) sia di appello (sentenza n. 2795/2018, R.G. n. 5183/2014) con condanna ad esose spese di giudizio di entrambi i gradi e restituzione di quanto precedentemente percepito nei confronti dell'assicurazione Unipol Sai e del Condominio citato, nonché in Cassazione. Il Condominio, unitamente al suo legale di appello, avv. Salvatore Pane, si trova come creditore privilegiato nella procedura esecutiva R.G.E. 19/22 del Tribunale di Nola, G.E. dott.ssa Valenti, attualmente sospeso per dar luogo all'appena iniziato (contraddittorio ad oggi non ancora validamente instaurato) al giudizio di divisione dell'immobile aggredito, procedura divisionale r.g.5358/2023 incardinata innanzi alla stessa dott.ssa Valenti, ma di ruolo ordinario. Naturalmente non si trova nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto. Particolarmente significativa la circostanza che il sig. Magliocca, per far fronte a tutte le sue obbligazioni, aveva messo in vendita (trovando acquirente per €70.000,00 per il bene intero) la quota dell'immobile da lui detenuta, gravato precedentemente da mutuo ipotecario, e per alienarlo era ricorso ad un prestito della madre, che gli aveva pagato l'estinzione del residuo del mutuo per €6.000,00. Prima che si potesse procedere a vendita, però, veniva trascritto pignoramento, ed il sig. Magliocca vedeva solo ingrossarsi il novero dei suoi creditori. Altra circostanza che testimonia la volontà di adempimento del sig. Magliocca è la definizione agevolata che ha intrapreso, e che consentirà migliore soddisfazione ai suoi creditori nella presente procedura. Il credito maturato come TFR nella precedente azienda e non ancora riscosso garantirà l'adempimento offerto.



A ciò vanno aggiunti due nuovi eventi traumatici, intervenuti dopo il rigetto del precedente piano del consumatore:

1) Il sig. Magliocca è rimasto vittima di una nuova disavventura, atteso che l'agenzia di pratiche auto presso la quale si è servito per anni è cessata con la morte del titolare, il quale si è scoperto non aver operato la cancellazione dal PRA di un numero notevole di vetture nel corso degli anni, che in realtà erano state rottamate (il sig. Magliocca, per risparmiare, era solito comprare auto usate e già abbastanza vetuste, nella speranza che fossero in buono stato: va da sé che la maggior parte delle volte le vetture in questione venivano rottamate in poco tempo e sostituite da altra omologa a prezzo zero o quasi): il risultato è che il sig. Magliocca si è trovato aggredito sia dalla regione Lazio sia dalla Regione Campania per una cifra totale di quasi ventimila euro, che hanno contribuito ad aumentare la debitoria con Agenzia delle Entrate Riscossione -nonostante il Magliocca avesse aderito alla vecchia definizione agevolata-, assestando un notevole ed ulteriore colpo alle sua finanze;

2) ha subito, nell'estate del 2025 un infortunio che gli ha portato "esiti di frattura 7[^], 8[^] 9[^] 10[^] ed 11[^] costa di sinistra", come da certificato del gennaio 2026, oltre ad una serie di patologie e sofferenze collegate, che non gli hanno più consentito rendere il servizio per cui era assunto (che implicava, tra l'altro, numerosi e lunghi spostamenti in automobile), finendo col venire licenziato e perdere il posto di lavoro.

Tali eventi hanno concorso a determinare uno stato di sovraindebitamento dal quale il sig. Magliocca intende liberarsi secondo legge.

Sta, infatti, portando avanti a fatica la sua vita, tra la necessità, sempre più evidente, di trovare un nuovo alloggio (ha richiesto ed ottenuto disponibilità all'ospitalità da parte della sua nuova compagnia, previo concorso alle spese) e gli alimenti e le spese da versare ai figli (€350 oltre spese, come da prospetto

5. ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche operate dal sottoscritto Gestore e grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori è stato possibile elaborare il seguente stato del passivo:



Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento dell'istante, che di seguito viene dettagliatamente elencato e descritto

Denominazione e ragione sociale	PEC
Condominio Generale Parco Elena	salvatorepane1@avvocatinapoli.legalmail.it
Avv. Pane Salvatore	salvatorepane1@avvocatinapoli.legalmail.it
SCPA	acquedotti@pec.team-service.it
ADE Riscossione Campania	CAM.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
SOGERT	sogert.pignoramenti@pec.it
Unipol Sai e Avv. De Ruberto	aniello.deruberto@pec.deruberto.it
Avv. Torina Lo Conte	torina.loconte@ordineavvocatiarianoirpino.org
Avv. Maria Antonia Giofrè	mariaantoniagioffre@ordineavvocatiroma.org
Madre del sig. Magliocca	

Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento dell'istante, che di seguito viene dettagliatamente elencato e descritto.

Crediti in Privilegio Speciale sul bene a vendersi

- 1) **Condominio Generale Parco Elena** per circa € 24.672,24, come da precetto su sentenza e ipoteca giudiziale
- 2) **Avv. Pane Salvatore** per circa € € 19.387,03, come da precetto su sentenza e ipoteca giudiziale;

Totale crediti in privilegio speciale: € 44.059,27

Crediti in privilegio generale

- 3) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per circa € 20.607,67 come da estratto conto che si allega
- 4) **SCPA** per canoni idrici per circa € 933,93
- 5) **SOGERT** per violazione codice della strada €902,73



- 6) **Avv. Torina Lo Conte** per **€3.250,00** per assistenza giudiziale civile e penale;
- 7) **Avv. Maria Antonia Giofrè** per **€1.560,00** per assistenza, redazione ricorso e memorie nel giudizio per Cassazione RG Sez. III Civile – R.G. 28337/2018 - Magliocca Stefano/Condominio Parco Elena, Via Tasso n. 169 Napoli – Unipol Sai Spa

Totale crediti in privilegio generale: €27.254,33

- **Creditori chirografari**

- 8) **Unipol Sai e Avv. De Ruberto** per circa € **23.264,30**, per spese legali della stessa controversia di cui sopra Ordinanza n.8478 pubblicata il 5.5.20 della Suprema Corte; Sentenza n. 2795/2018 della Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 9039/2014 del Tribunale di Napoli,
- 9) **la stessa madre del sig. Magliocca** per **€6.000,00** per mutuo concesso per il pagamento del residuo del mutuo fondiario sull'immobile di proprietà in vista della vendita dello stesso poi sfumata;
- 10) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per circa € **12.895.59** come da estratto conto

Totale crediti Chirografi : € 42.159,89

	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo
1	Condominio Generale Parco Elena	Precetto su sentenza e ipoteca giudiziale	Privilegio Speciale	24.672,24
2	Avv. Pane Salvatore	Precetto su sentenza e ipoteca giudiziale	Privilegio Speciale	19.387,03
3	Agenzia delle Entrate Riscossione	Debiti Erariali	Privilegio Generale	20.607,67
4	SCPA	Canoni idirici	Privilegio Generale	933,93
5	SOGERT	Violazione codice della Strada	Privilegio Generale	902.73
6	Avv. Torina Lo Conte	Assistenza legale	Privilegio Generale	3.250,00
7	Avv. Maria Antonia Giofrè	Assistenza legale	chirografario	1.560,00
8	Unipol Sai e Avv. De Ruberto	Assistenza legale	Privilegio Generale	23.264,30
9	madre del sig. Magliocca	Assegno Estinzione Mutuo	Chirografari	6.000,00
10	Agenzia delle Entrate Riscossione	Debiti Erariali	Chirografarii	12.895,59
	TOTALE CREDITORI			€ 112.570,76



Il Sig. Magliocca Stefano ha aderito alla definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater) con Dichiarazione di adesione del 01/06/2023 prot. W-202306010700224

Con la possibilità di aderire anche alla prossima Rottamazione

A tali importi deve aggiungersi i compensi dall'avv. Giuseppe Tufano **per un totale di euro 7.280,00** quale assistente legale dell'istante, e quelli dovuti all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della presente relazione particolareggiata per un totale **di 6.239,89 euro, come da preventivo sottoscritto dall'istante**. Tali importi andranno soddisfatti in prededuzione.

Piano di pagamento Prededuzione

Creditori	Importo	Privilegi
[REDACTED]	€ 6.239,89	Prededuzione
[REDACTED]	€ 7.280,00	Prededuzione

6. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi del D.lgs. 14/2019 come modificato dal D.lgs. 83/2022., si ritiene che la documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché quella consegnata al sottoscritto ed allegata alla presente relazione, è completa ed attendibile.

A Garanzia del completo soddisfacimento dei creditori oltre alla liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare "Quota 500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Acerra (Na) censito al catasto al foglio 35 particella 138 sub.10 - consistenza 7.5 vani mq classe 5 rendita 542,28 categoria catastale A2" soggetta a **Divisione endoexecutiva sezione Immobiliare civile n.r.g.5358/2023 nella Proc.esec.n.19/22 dott.ssa Valenti**, deve ricevere un TFR dal datore di lavoro per circa €6.000,00, oltre a crediti da lavoro non corrisposti che ha provveduto a richiedere allo stesso; TFR e crediti da lavoro che mette a disposizione della procedura nella misura di legge del quinto



Non risultano evidenze alla luce delle quali il debitore possa aver contribuito dolosamente al suo stato di sovraindebitamento.

12. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Non risultano finanziamenti non restituiti, a parte quello con la madre, contratto allo scopo di restituirlo appena dopo la vendita dell'immobile, programmata in quella occasione.

Il sig. Magliocca si trova sovraindebitato non solo a causa del divorzio e della necessità di lavoro che lo ha portato ad accettare un posto di lavoro in trasferta, ma anche e soprattutto a causa di una lunga vertenza processuale che, nonostante numerosi danni e lesioni patite, lo ha visto soccombente in giudizio di appello (con condanna ad spese di giudizio di entrambi i gradi e restituzione di quanto precedentemente percepito) nei confronti dell'assicurazione Unipol Sai e del Condominio citato, il quale si trova come creditore privilegiato nella procedura esecutiva (direttamente per un grado di giudizio ed attraverso l'avv. Pane per l'altro grado), R.G.E. 19/22 del Tribunale di Nola, G.E. dott.ssa Valenti, attualmente in fase di vendita dell'appartamento **Quota 500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Acerra (Na) censito al catasto al foglio 35 particella 138 sub.10 - consistenza 7.5 vani mq classe 5 rendita 542,28 categoria catastale A2**

La vendita del compendio pignorato descritto nel presente avviso avrà luogo il giorno **4 marzo 2026 ore 11:00**. Si precisa che in tali circostanze di tempo e di luogo si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime e, eventualmente, all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo del presente avviso

- Lotto unico: **Piena proprietà prezzo base d'asta €. 115.312,59 - offerta minima €.86.484,44.**

Naturalmente non si torva nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto. Particolarmente significativa la circostanza che il sig. Magliocca, per far fronte a tutte le sue obbligazioni, aveva messo in vendita la quota dell'immobile da lui detenuta, gravato precedentemente da mutuo ipotecario, e per alienarlo era ricorso ad un prestito della madre,



che gli aveva pagato l'estinzione del residuo del mutuo per €6.000,00. Prima che si potesse procedere a vendita, però, veniva trascritto pignoramento, ed il sig. Magliocca vedeva solo ingrossarsi il novero dei suoi creditori. Altra circostanza che testimoniano la volontà di adempimento del sig. Magliocca è la definizione agevolata che ha intrapreso, e che consentirà migliore soddisfazione ai suoi creditori nella presente procedura.

È evidente che tutte le circostanze di cui sopra disegnano un quadro in cui il sovra indebitato si è trovato, inaspettatamente, a sostenere ingenti spese, per le quali ha contratto debiti su debiti, entrando in un circolo vizioso che l'ha portato, a non poter far più fronte regolarmente alle sue obbligazioni e ad essere al momento impossibilitata a pagare la somma intimatale. In forza della verifica di fattibilità ottenuta confrontando l'impegno finanziario così come proposto nel piano e i redditi disponibili del Sig. Magliocca, si reputa di poter affermare la fattibilità economica del piano stesso. Fermo restando che il credito maturato come TFR nel precedente impiego, non ancora riscosso, andrà a meglio garantire il piano. Dall'analisi della documentazione non si evincono eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, così come dichiarato dal debitore. Lo scrivente, per completezza d'informazione, propone di seguito alcune ulteriori segnalazioni e precisazioni in merito alla corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché in merito agli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni. L'analisi del cd. cassetto fiscale (*Agenzia delle Entrate-Fisconline*) ha permesso di verificare come negli ultimi tre anni sia sempre stato regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi. Appare opportuno rappresentare (*anche se tale aspetto verrà poi valutato dal liquidatore successivamente nominato*) che dall'analisi della documentazione non si evince la esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. A conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi

Considerato che:

- il ricorrente ha chiesto di destinare al soddisfacimento dei creditori quanto ricavato dalla cessione di tutti i beni facenti parte del proprio patrimonio (salvo eventuali esclusioni precedentemente indicate);
- ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione controllata del debitore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII;



- a conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi rileva che
- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del sovraindebitato, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

ESPRIME

- una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, necessaria per illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;

ATTESTA

che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 c3 CCII);

RITIENE

la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che l'istante intende sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Nola, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza

Nola 23/02/2026

Il Professionista OCC

Dr. Amatucci Tommaso





ELENCO ALLEGATI:

1. Accettazione_incarico_Dott._Tommaso_Amatucci
2. Assenza_conflitto_interessi_867_2025
3. Nomina gestore pratica 867_2025 Dott. Tommaso_Amatucci
4. Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi
5. Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza
6. Ordinanza Condominio Parco Elena
7. Precisazione credito Acquedotti Scpa
8. Precisazione credito Agenzia delle Entrate Riscossione
9. Precisazione credito Sogert spa
10. Precisazione credito Avv.Maria Antonia Giofrè
11. Precisazione credito Avv_Salvatore Pane / Condominio Parco Elena
12. Precisazione credito Avv.De Ruberto Aniello
13. Contratto OCC
14. Sentenza di divorzio Magliocca – Porreca
15. Bonifico-OCC ODCEC NOLA
16. Visura catastale
17. Sentenza 9039-14
18. Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater)
19. CUD ANNO 2023 GEA CONSULTING SRL
20. CUD ANNO 2022 GEA CONSULTING SRL
21. CUD ANNO 2024 EEB SRL
22. CUD ANNO 2024 PA SERVICE SRL
23. MODELLO 730 ANNO 2024
24. Ispezione ipotecaria
25. ESTRATTI CONTI BNL
26. VERBALE INCONTRO CON L'INDEBITATO
27. Scrittura Privata Ospitalità Magliocca Stefano



28. Contravvenzione cds Magliocca Stefano
29. Documentazione Infortunio Magliocca Stefano
30. Avviso di Vendita
31. Ordinanza
32. Vendita all'asta A4331405 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE - Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A_
33. Mandato procura Magliocca liquidazione
34. Contributo unificato
35. Documento identità Magliocca Stefano
36. Preventivo OCC Dott.Amatucci Tommaso
37. Preventivo Avv Tufano Giuseppe
38. Visura PRA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 44-1/2026

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rosa Paduano	Presidente
dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice
dott.ssa Francesca Bellisario	Giudice rel.

nel procedimento portante il n. **44 / 2026 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da Magliocca Stefano, [REDACTED]

[REDACTED] C.F. MGLSFN72L24F839Y, per questo atto elettivamente [REDACTED], presso l'avv. Giuseppe Tufano, del foro di Nola (NA), cod. fisc. TFNGPP77C24F839V, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, con l'assistenza del gestore della crisi, dott. Tommaso Amatucci;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Letto il ricorso depositato in data 25/02/2026 da Magliocca Stefano per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Acerra, quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacché a fronte di un patrimonio costituito da crediti da lavoro dipendente (essendo il ricorrente in attesa di ricevere il TFR dal datore di lavoro e altri crediti non ancora corrisposti), da una quota immobiliare nonché da tre beni mobili registrati, di scarso valore e per quanto concerne [REDACTED] funzionale ad esigenze lavorative e familiari (beni analiticamente descritti nel ricorso), sussiste una debitoria di circa euro 112.570,76 (al lordo dei compensi spettanti al gestore e all'avvocato che lo assiste

nella procedura di sovraindebitamento) secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII;

rilevato che l'immobile, sito in Acerra (Na) censito al catasto al foglio 35 particella 138 sub.10 - consistenza 7.5 vani mq classe 5 rendita 542,28 categoria catastale A2, di cui il ricorrente è titolare della quota di 500/1000, è all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 19/22 del Tribunale di Nola, G.E. dott.ssa Valenti, e del giudizio endoesecutivo di divisione dell'immobile aggredito, procedura divisionale r.g.5358/2023 e per il giorno 04/03/2026 è prevista la vendita per offerta minima di circa €86.000,00 per l'intero;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che pertanto, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nella relazione dell'OCC vengono individuate quali spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.450,00, sulla base dell'elenco delle spese fornite al gestore nel corso dell'incontro con l'indebitato (verbale del 28.1.2026);

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII: tuttavia, tenuto conto delle

indicazioni contenute nella relazione dell'OCC e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura i pignoramenti in essere e le eventuali cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;

rilevato, in particolare, che in relazione alla procedura esecutive immobiliare avente R.G.E. 19/22, pendente dinnanzi al Tribunale di Nola, nell'ambito della quale è stata fissata la vendita per il 4.3.2026, va chiarito che per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, stante il richiamo a tal fine operato dall'art. 270, comma 5, CCII alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale dall'art. 150 del medesimo CCII, è previsto il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni intraprese su beni compresi nella procedura che dovranno essere liquidati dal liquidatore in favore della massa. Conseguente che competerà al giudice dell'esecuzione, a seguito di sollecitazione del liquidatore, prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva, con la precisazione che si conservano a favore della massa gli effetti sostanziali del pignoramento e, in particolare, gli effetti ex artt. 2913 e 2916 c.c. (che prevedono, rispettivamente, l'inefficacia nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione degli atti di alienazione dei beni pignorati e delle ipoteche o dei privilegi iscritti o sorti sui medesimi dopo il pignoramento), anche se il liquidatore intenda proseguire la liquidazione in sede endoconcorsuale. Tutto ciò, fatta salva la possibilità per il liquidatore, per un'esigenza di economia processuale, di valutare di subentrare nella procedura esecutiva pendente ai sensi dell'art. 216, comma 10, CCII, applicabile in forza del richiamo contenuto negli artt. 272 e 275 CCII;

occorre, alla luce di tutto quanto sopra, procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare in questa fase le cause dell'indebitamento né

l'esistenza di atti in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 C.C.I.;

il liquidatore dovrà peraltro verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.);

PQM

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Magliocca Stefano**, [REDACTED]

[REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano

NOMINA

liquidatore la dott. Tommaso Amatucci

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto ai debitori in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento loro e della loro famiglia pari ad euro 1.140,00, come provvisoriamente determinato e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- **CHE IL LIQUIDATORE:**

1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente

sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti,

oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.02.2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Bellisario

Il Presidente
dott.ssa Rosa Paduano